PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE, LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E I REFERENDUM
*** elaborata da Più Democrazia in Trentino**

Comune di Calceranica al Lago

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le forme di partecipazione popolare previste dallo Statuto comunale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 dello Statuto e della normativa regionale, con particolare riferimento agli artt. 15 e 16-bis del Codice degli enti locali.
2. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, garantendo trasparenza, accessibilità, inclusione e favorendo ogni forma di coinvolgimento attivo della comunità locale.

Art. 2 - Istituti di partecipazione

1. Sono istituti di partecipazione popolare:
   a) istanze;
   b) petizioni;
   c) proposte;
   d) consultazioni popolari;
   e) consulte, comitati e conferenze;
   f) referendum consultivi, propositivi, abrogativi e confermativi.
2. Gli istituti sono attivati nel rispetto delle disposizioni statutarie e del Codice degli enti locali, ove lo Statuto non disponga o disponga in modo non conforme.

CAPO II – INIZIATIVA POPOLARE

Art. 3 - Istanze

1. Le istanze sono richieste scritte rivolte agli organi comunali da parte dei cittadini residenti aventi diritto di elettorato attivo.
2. Le istanze sollecitano chiarimenti, informazioni o valutazioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
3. L'Amministrazione risponde entro 30 giorni, con atto scritto e motivato, ai sensi dell'art. 5, comma 3 dello Statuto.
4. Il Sindaco o l'organo competente può convocare i proponenti per audizioni o chiarimenti.

Art. 4 - Petizioni

1. Le petizioni sono richieste scritte sottoscritte da almeno cinquanta cittadini aventi diritto di elettorato attivo, dirette a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di interesse collettivo.
2. Le petizioni sono presentate al Sindaco, che le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile, informandone il primo firmatario.
3. La Commissione consiliare competente convoca i proponenti per un'audizione preliminare nella quale è prodotta la documentazione tecnica degli uffici comunali ed è esposta la posizione della Giunta comunale.
4. Il Consiglio comunale, esaminata la petizione, può adottare:
   a) ordini del giorno;
   b) risoluzioni;
   c) indirizzi alla Giunta;

d) altri atti coerenti con il contenuto della petizione.
5. L'esito dell'esame è comunicato al primo firmatario.

Art. 5 - Proposte

1. Le proposte sono richieste scritte sottoscritte da almeno cinquanta cittadini aventi diritto di elettorato attivo, formulate nella forma dell'atto deliberativo richiesto e corredate da relazione illustrativa.
2. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo informazioni e supporto tecnico.
3. Le proposte sono sottoposte ai pareri previsti dall'ordinamento e iscritte all'ordine del giorno dell'organo competente entro 60 giorni.
4. I proponenti indicano tre rappresentanti che vengono ascoltati in Commissione.
5. In caso di mancata adozione, l'Amministrazione comunica ai proponenti una motivazione scritta.

CAPO III – CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 6 - Consultazioni

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione su temi di interesse collettivo, anche attraverso gruppi informali, nel rispetto dell'art. 6 dello Statuto.
2. Le consultazioni possono essere indette dal Consiglio comunale, dalla Giunta, da un terzo dei Consiglieri o da almeno cento cittadini aventi diritto di elettorato attivo.
3. L'atto di indizione definisce:
   a) oggetto;
   b) data;
   c) modalità;
   d) soggetti interessati.
4. Possono essere utilizzate forme telematiche di consultazione.
5. L'Amministrazione valuta le indicazioni espresse e ne tiene conto nell'attività programmatoria.

CAPO IV – CONSULTE, COMITATI E CONFERENZE

Art. 7 - Consulte permanenti

1. Il Consiglio comunale può istituire consulte permanenti su specifici settori o categorie sociali.
2. Le consulte svolgono funzioni consultive e propositive.

Art. 8 - Comitati

1. Il Comune riconosce i comitati autonomamente istituiti come interlocutori istituzionali, secondo le modalità eventualmente previste dal regolamento.

Art. 9 - Conferenza annuale

1. Il Sindaco convoca annualmente una conferenza aperta ai cittadini e alle associazioni per illustrare lo stato di attuazione del programma e verificare la qualità dei servizi.

CAPO V – REFERENDUM

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 10 - Tipologie

1. Il Comune riconosce:
   a) referendum consultivi;
   b) referendum propositivi;
   c) referendum abrogativi;
   d) referendum confermativi sulle modifiche statutarie.

Art. 11 - Materie escluse

1. Non sono ammessi referendum nelle materie escluse dall'art. 9 dello Statuto.

Sezione II - Ammissibilità

Art. 12 - Commissione per i procedimenti referendari (art. 16-bis del Codice degli enti locali)

1. L'ammissibilità dei referendum è valutata dalla Commissione per i procedimenti referendari prevista dall'art. 16-bis del Codice degli enti locali.
2. Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della proposta di referendum, il quesito è notificato alla Commissione di cui al comma 1, la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto, tenuto conto di quanto dispongono la legge e lo statuto. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni o perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro 15 giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
3. La commissione si pronuncia in giudizio di ammissibilità non oltre 30 giorni dalla data dell'incarico, i quali possono essere prorogati in caso di richieste di modifiche di cui al comma 2 di ulteriori 30 giorni.
4. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori e pubblicate sull'albo telematico e nell'apposita sezione del sito istituzionale, con atto motivato, entro 3 giorni dalla pronuncia di ammissibilità dello stesso.
5. Nel caso in cui la proposta di referendum sia dichiarata non ammissibile o il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può impugnare la decisione della Commissione nelle sedi giurisdizionali competenti.

Sezione III - Iniziativa referendaria

Art. 13 - Iniziativa del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'indizione di un referendum su temi di particolare rilevanza per la comunità.
2. La deliberazione definisce il quesito, la data di svolgimento e le risorse necessarie.
3. Il quesito è sottoposto a giudizio di ammissibilità della Commissione di cui all'articolo 12 e secondo le procedure previste per l'iniziativa dei cittadini.

Art. 14 - Iniziativa dei cittadini

1. Il referendum può essere richiesto da un comitato promotore costituito da cittadini che godono pienamente dei diritti politici.
2. Il numero di sottoscrizioni richiesto per l'ammissione del quesito è determinato in n. 110 firme. Il numero è aggiornato entro il primo anno dell'insediamento del Consiglio comunale calcolando il 10% del corpo elettorale comunale con arrotondamento in difetto per garantire trasparenza e immediata comprensione del requisito numerico.
3. Per consultazioni limitate a una parte della popolazione, il numero di sottoscrizioni è calcolato sugli elettori residenti nell'area interessata.

Sezione IV - Raccolta delle firme

Art. 15 - Moduli e autenticazione

1. Le firme sono raccolte su moduli vidimati dal Segretario comunale, contenenti il quesito e l'indicazione del comitato promotore.
2. Le firme devono essere autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 oppure raccolte in forma digitale ai sensi delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale.
3. Ogni modulo deve contenere:
   a) nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore;
   b) dichiarazione di iscrizione nelle liste elettorali del Comune;
   c) firma autenticata o, in alternativa, firma digitale.

Art. 16 - Termini per la raccolta

1. Contestualmente alla comunicazione del giudizio di ammissibilità, i moduli vidimati sono messi a disposizione del comitato promotore al fine di garantire il rispetto dei tempi effettivi per la raccolta delle firme.
2. Il termine per la raccolta delle firme è fissato al massimo in 180 giorni decorrenti dalla data di messa a disposizione e consegna dei moduli vidimati di cui al comma 1.
3. Le firme sono depositate presso il Segretario comunale, che ne verifica la regolarità entro 10 giorni.

Art. 17 - Verifica delle firme

1. L'ufficio elettorale verifica:
   a) l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali;
   b) la regolarità delle autenticazioni;
   c) il rispetto del numero minimo di firme.
2. In caso di irregolarità, il Segretario comunale richiede chiarimenti al comitato promotore.
3. In caso di esito negativo, il Sindaco dichiara chiusa la procedura.

Sezione V - Indizione e svolgimento

Art. 18 - Indizione del referendum

1. Il Sindaco indice il referendum entro 60 giorni dalla pronuncia di ammissibilità.
2. Il provvedimento di indizione è pubblicato all'albo comunale e comunicato ai soggetti interessati.

Art. 19 - Informazione ai cittadini

1. Il Comune assicura l'invio a tutti gli elettori dell'opuscolo informativo previsto dall'art. 15, comma 5 del Codice degli enti locali entro i 15 giorni precedenti alla data della consultazione.
2. L'opuscolo è predisposto da una commissione neutra nominata con deliberazione del Consiglio comunale entro 20 giorni dalla data di indizione del referendum, nominata sentite le minoranze consiliari e il comitato promotore in ordine alla designazione dei componenti.
3. L'opuscolo illustra in modo imparziale il quadro giuridico e amministrativo di svolgimento del referendum nonché le diverse posizioni sul quesito prendendo a riferimento le migliori pratiche internazionali nella definizione della forma e dei contenuti.

Sezione VI - Operazioni di voto

Art. 20 - Organizzazione dei seggi

1. Le operazioni di voto si svolgono secondo le norme elettorali comunali.
2. Ogni seggio è composto da un presidente, un segretario e due scrutatori.
3. Le schede riportano il quesito e le risposte "si" e "no".

Art. 21 - Votazione

1. La data della consultazione è fissata almeno 30 giorni dopo la data di indizione del referendum e non oltre 60 giorni dalla stessa. La data della consultazione si svolge entro i 45 giorni e i 60 dalla data di fissazione.
2. La consultazione si svolge esclusivamente di domenica dalle ore 7 alle ore 21, escludendo le domeniche che coincidono o sono collocate a meno di tre giorni di distanza da festività civili o religiose.
3. L'elettore vota tracciando un segno sulla risposta prescelta.
4. Sono ammessi a votare gli elettori presenti in sala alle ore 21.
5. Ai sensi del comma 3bis dell’art.14 del Codice degli Enti Locali, al fine di favorire la partecipazione popolare e di economizzare le procedure di voto, nel caso in cui fosse previsto dallo Statuto

comunale, nella busta predisposta per l'invio dell'opuscolo di cui all'art.19 è inserita una busta vuota intestata e una scheda di voto per poter esercitare il voto per corrispondenza.

Art. 22 - Manifesti

1. Entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
   a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
   b) il giorno, il luogo e l'orario della votazione;
   c) le modalità della votazione;
   d) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum;
   e) il riferimento al sito istituzionale del Comune in cui sono disponibili le informazioni relative all'iter referendario e la versione digitale dell'opuscolo informativo di cui all'articolo 19.
2. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
3. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
4. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 23 - Scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.
2. I risultati sono trasmessi alla segreteria generale del Comune.

Sezione VII - Risultati

Art. 24 - Segreteria comunale

1. La segreteria comunale con il supporto dell'ufficio preposto alle operazioni elettorali:
   a) determina il numero dei votanti;
   b) verifica il raggiungimento del quorum;
   c) decide sui voti contestati;
   d) proclama i risultati.

Art. 25 - Quorum

1. Il referendum è valido se partecipa almeno il 30% degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

CAPO VI – PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 26 - Disciplina generale della propaganda

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita a partire dal quindicesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda deve svolgersi nel rispetto dei principi di correttezza, parità di trattamento, imparzialità e trasparenza.

Art. 27 - Spazi per la propaganda mediante affissione

1. La propaganda mediante affissione di manifesti e altri stampati è consentita esclusivamente negli spazi appositamente delimitati dal Comune.
2. Il Comune provvede alla predisposizione degli spazi nella forma più economica possibile, utilizzando materiali già disponibili e manodopera interna.

3. Il Comune assicura un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 4 aprile 1956, n. 212.
4. Gli spazi sono individuati e delimitati con deliberazione della Giunta comunale entro il ventesimo giorno precedente la votazione, attribuendo:
   a) a ciascun gruppo consiliare costituito al momento dell'indizione del referendum, una superficie di cm 70 x 100;
   b) a ciascun comitato promotore, un numero di superfici di cm 70 x 100.
5. Lo spazio assegnato è unico per ciascun soggetto, indipendentemente dal numero di quesiti referendari presentati.
6. I gruppi consiliari e i comitati promotori possono autorizzare l'utilizzo delle superfici loro attribuite da parte di associazioni o altri soggetti che intendano partecipare alla propaganda, dandone comunicazione scritta al Comune.
7. Entro il quindicesimo giorno precedente la votazione, il Sindaco notifica ai capigruppo consiliari e ai comitati promotori le modalità di utilizzo delle superfici.
8. Le affissioni effettuate direttamente dagli interessati non sono soggette al pagamento di diritti.

CAPO VII – ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 28 - Presa d'atto del risultato

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, la presa d'atto dell'esito del referendum.
2. La presa d'atto riguarda sia i referendum promossi dal Consiglio sia quelli promossi dai cittadini.

Art. 29 - Attuazione dell'esito referendario

1. Qualora il referendum abbia avuto esito positivo, il Consiglio comunale deve esprimersi sulla materia oggetto della consultazione entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati.
2. L'eventuale mancato recepimento dell'esito referendario deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. L'attuazione dell'esito referendario può avvenire mediante:
   a) deliberazioni consiliari;
   b) indirizzi alla Giunta;
   c) atti regolamentari;
   d) altri provvedimenti coerenti con il quesito approvato.

Art. 30 - Informazione ai cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale relative all'attuazione dell'esito referendario sono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità, anche telematica.
2. Copia delle deliberazioni adottate in relazione al referendum d'iniziativa popolare è notificata, entro 10 giorni, al rappresentante del comitato promotore.